

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 67° - Numero 28

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 giugno 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI NICOSIA

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMUNE DI CALATAFIMI-SEGESTA
MODIFICHE

COMUNE DI LENTINI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

COMUNE DI PATTI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

SOMMARIO

Statuto del Comune di Nicosia	Pag.	3
Statuto del Comune di Roccavaldina	»	14
Statuto della Provincia regionale di Enna (Modifiche ed integrazioni)	»	35
Statuto del Comune di Calatafimi-Segesta (Modifiche)	»	35
Statuto del Comune di Lentini (Modifiche ed integrazioni)	»	36
Statuto del Comune di Patti (Modifiche ed integrazioni)	»	44

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE S.

STATUTO DEL COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

Lo statuto del comune di Nicosia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 2004.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto adeguato e modificato dal consiglio comunale con delibere n. 34 del 17 aprile 2013, n. 35 del 19 aprile 2013 e n. 36 del 2 maggio 2013.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia comunitaria

1. La comunità di Nicosia è costituita in comune autonomo, comprendente la frazione di Villadoro, secondo i principi fissati dalla Costituzione repubblicana, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.

2. Il comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche ed alla vita amministrativa dell'ente.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri degli istituti di cui al presente statuto.

4. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità generali

1. Il comune di Nicosia svolge la propria azione nell'interesse dei cittadini, e tutela i diritti della persona, nel rispetto dei principi di democrazia, di libertà e di solidarietà, tenendo conto delle esigenze sociali, politiche, culturali e religiose del luogo.

2. Il comune riconosce quali finalità essenziali per la crescita del cittadino: l'impegno formativo di genitori ed educatori. E pone attenzione al ruolo importante che nella vita della comunità locale ricoprono bambini, ragazzi e giovani.

A tal fine favorisce tutte le iniziative con finalità educativa, formativa e ricreativa, e si impegna a collaborare alla realizzazione di progetti che associazioni o singoli sono in grado di formulare ed attuare.

Riconosce, inoltre, a tutti i bambini, in quanto cittadini di Nicosia, i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegna a garantirne il rispetto.

Il comune riconosce il ruolo della famiglia nella vita sociale della comunità.

3. Il comune, che fonda la sua attività sui principi della solidarietà, promuove tutte le iniziative sociali dirette a garantire ad ognuno il diritto alla salute, il libero sviluppo della personalità, la partecipazione alla vita della comunità, l'abitazione, l'istruzione, la cultura, il lavoro e tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita, con priorità per le persone che si trovino in stato di difficoltà o comunque che appartengano alle fasce più deboli della comunità secondo i principi stabiliti dalla Costituzione italiana.

4. Il comune promuove l'educazione permanente e la formazione professionale, operando affinché siano presenti nella comunità tutte le possibilità di formazione, studio, ricerca, documentazione ed aggiornamento. A tal fine si impegna nella creazione e nel potenziamento di strutture idonee, anche in collaborazione con istituzioni culturali statali, regionali e locali.

5. Il comune riconosce nella biblioteca una struttura fondamentale per assolvere i bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:

- mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
- conservare la memoria della propria comunità;
- assicurare l'autonomia culturale ed il pluralismo idee.

6. Il comune favorisce e valorizza l'apporto degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale. A tal fine promuove iniziative ed istituisce servizi. Si impegna, altresì, a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di disagio e di emarginazione.

7. Il comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo a creare le condizioni per la loro mobilità nell'ambiente, per un loro inserimento nel mondo del lavoro, nel tempo libero, e recepisce la carta dei diritti del malato dell'OMS, garantendo alle organizzazioni degli stessi di formulare proposte mirate all'emanazione di atti riguardanti situazioni giuridiche oggettive e soggettive.

8. Il comune considera la pratica dell'educazione fisica e dello sport un diritto fondamentale per tutti. Riconosce all'educazione fisica, allo sport ed alle attività ludico-ricreative un ruolo essenziale nel processo educativo-formativo della persona ed ai fini della tutela della salute. Garantisce la funzionalità e l'utilizzo degli impianti, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini.

9. Il comune valorizza l'iniziativa dei cittadini singoli ed associati per diffondere le tradizioni popolari ed in particolare il dialetto gallo-italico, la civiltà contadina, le arti ed i mestieri. Promuove programmi ed iniziative per le pari opportunità per uno sviluppo equilibrato sul piano sociale ed economico di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. A tal fine promuove azioni positive, tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.

10. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economico-popolare, convenzionata e sovvenzionata ed alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e nei centri storici. Favorisce, altresì, il recupero del patrimonio storico, artistico ed architettonico.

11. Il comune assume quale primaria finalità sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico locale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione. A tal fine:

- a) si impegna a promuovere e a sostenere le iniziative più idonee allo sviluppo dell'agriturismo e di altre forme di turismo rurale;

b) promuove l'incentivazione e la tutela dell'artigianato locale;

c) favorisce le attività commerciali e coordina l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di contribuire alla migliore funzionalità del servizio da rendere al cittadino;

d) contribuisce ad uno sviluppo eco-compatibile delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento, la qualificazione e la razionale espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;

e) indirizza la propria azione anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione.

12. Il comune promuove la salvaguardia dell'ambiente, con iniziative volte a prevenire ed a eliminare l'inquinamento, ed il risparmio delle risorse naturali ed ambientali. A tal fine disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, i più rilevanti interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale ed adotta tutte le misure atte a contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. In quest'ottica il comune si impegna a mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e da depositi di scorie radioattive.

13. Il comune sostiene le attività agricole, tutelando le aree di particolare interesse agricolo, promuovendo la piccola proprietà agricola e l'associazionismo, concorrendo a realizzare tutte le infrastrutture ed i servizi necessari, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente.

14. Il comune, in considerazione che il proprio territorio ricade in zona sismica, in collaborazione con la protezione civile della prefettura di Enna, si impegna a dotarsi di un proprio piano per far fronte ad eventuali emergenze.

15. Il comune promuove l'apertura della comunità locale verso persone e gruppi di altre culture ed etnie, contribuendo a favorire il processo di integrazione europea anche mediante lo sviluppo di gemellaggi. Aderisce ai principi di solidarietà e cooperazione internazionale e, nell'aspirazione alla costruzione di una società multietnica e multirazziale, favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari nel rispetto delle norme nazionali.

16. Il comune promuove iniziative volte al reinserimento sociale degli emigrati e favorisce rapporti organici e scambi culturali con le comunità dei cittadini di Nicosia all'estero e nel resto d'Italia.

17. Il comune in coerenza coi principi costituzionali che sanciscono sia il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sia la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale ripudia ogni forma di razzismo e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine, promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace ed alla solidarietà tra i popoli.

18. Il comune condanna la cultura mafiosa e ne ostacola il suo diffondersi. A tal fine si adopera a promuovere e sostenere attività proprie, di istituzioni, di associazioni o di singoli, dirette a sviluppare la tutela dei diritti e delle libertà civili, politiche e sociali.

Art. 3

Territorio e sede del comune

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 217 circa, e confina: a nord con il territorio del comune di

Mistretta, Geraci Siculo e Castel di Lucio, ad ovest con il territorio del comune di Gangi e Sperlinga, a sud con il territorio del comune di Leonforte e Calascibetta, ad est con il territorio del comune di Cerami e Nissoria.

2. Parte integrante del territorio comunale è la frazione di Villadoro, posta a circa 18 km. di distanza, sede del consiglio circoscrizionale e degli uffici decentrati.

3. Il palazzo civico, sede del comune, è ubicato in piazza Garibaldi al n. 29.

4. Le riunioni del consiglio comunale, le riunioni della giunta e delle commissioni comunali si svolgono in detto palazzo.

5. In casi eccezionali il consiglio e la giunta possono tenere le loro riunioni in luogo diverso dalla propria sede dandone ampia, pubblica e tempestiva notizia.

6. Il comune istituisce un'apposita commissione per la toponomastica del territorio, impegnandosi nel recupero e nella valorizzazione delle tradizioni popolari e della storia nicosiana.

Art. 4

Albo pretorio

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e successive modifiche e integrazioni è istituito l'albo pretorio on-line.

2. Il segretario generale, avvalendosi degli uffici competenti, cura la pubblicazione degli atti, sia quelli di cui è prevista la necessaria pubblicazione cartacea nell'albo pretorio, che quelli da inserire on-line nel sito internet ufficiale del comune di Nicosia.

3. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'albo on-line.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Nicosia ed ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e portante la scritta R.B.C.I. (Regia Baronia Casaleni Inferiori).

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, può essere esibito il gonfalone del comune nella foggia autorizzata. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.

3. Il gonfalone, fuori dalla sede municipale, è scortato da un agente del corpo di polizia municipale in uniforme da cerimonia e deve essere accompagnato dal sindaco o da un suo delegato.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6

Disposizioni generali

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle libere associazioni, al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento dell'amministrazione. Riconosce la partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione generale ed alle attività amministrative come condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica, garantendo le fasce deboli della comunità.

2. Per ciascun strumento di partecipazione, previsto nel presente statuto, il comune emana, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, appositi regolamenti, i cui schemi saranno resi pubblici affinché i cittadini, singoli o in forma associata, possano far pervenire nei successivi trenta giorni eventuali osservazioni.

3. Il diritto al voto nel referendum e nelle altre forme di consultazione che lo statuto riconosce spetta ai cittadini residenti nel comune iscritti nelle liste elettorali.

Art. 7 Consulte

1. Il comune valorizza le libere forme di associazione, cooperazione e volontariato attraverso il diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento. Per questi fini è istituito un apposito albo, nel quale sono iscritte tutte le organizzazioni operanti nel territorio comunale che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto ed i relativi rendiconti annuali.

Faranno parte di diritto dell'albo tutte le organizzazioni operanti nel territorio comunale e che godono di una rappresentanza a carattere nazionale.

2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati il comune istituisce le seguenti consulte:

- a) problematiche istituzionali;
- b) agricoltura, territorio e ambiente;
- c) servizi comunali;
- d) lavori pubblici ed urbanistici;
- e) attività culturali, del tempo libero, problematiche della terza età;
- f) opportunità di genere;
- g) artigianato, sviluppo economico ed innovazioni tecnologiche;
- h) problemi dei quartieri;
- i) consulta dei cittadini migranti.

3. Le consulte sono nominate dal consiglio comunale e così composte:

- n. 5 rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1;
- n. 5 rappresentanti dei cittadini, particolarmente esperti nella specifica materia.

Esse vengono nominate dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Le stesse sono presiedute dal sindaco o dall'assessore competente per materia. Esse devono essere convocate almeno ogni sei mesi.

4. Le consulte esprimono:

- a) pareri preventivi sulla programmazione delle materie di specifica competenza;
- b) proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

Le consulte per la loro attività si avvalgono dell'assistenza dei dirigenti comunali o loro delegati.

Art. 8 Il consiglio comunale dei ragazzi

1. È istituito il consiglio comunale dei ragazzi in numero di 20.

2. Promuove la partecipazione degli alunni della scuola dell'obbligo a partire dalla 4^a e 5^a elementare e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.

3. Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di costituzione e di funzionamento, per l'elezione del sindaco dei ragazzi.

Art. 9 Consulta dei giovani

1. È istituita la consulta dei giovani in numero di 15.

2. Essa ha il compito di promuovere la partecipazione dei ragazzi aventi l'età dai 17 anni ai 30 anni affinché siano avvicinati alle istituzioni cittadine e siano stimolati alla conoscenza del loro funzionamento.

3. Il consiglio comunale provvede alla elezione dei componenti della consulta dei giovani con voto limitato ad uno.

4. Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 10 Difensore civico (abrogato)

Art. 11

Informazione e pubblicazione di atti nel sito internet

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per legge o regolamento, sono pubblici.

2. Il comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio per l'informazione.

3. Ai fini della pubblicità-notizia vengono pubblicati nel sito internet istituzionale tutti gli atti e avvisi di valenza pubblica secondo le modalità di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22 - art. 18.

4. Il comune garantisce la effettiva partecipazione all'attività politica ed amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, nel rispetto dei principi del presente statuto, della Costituzione repubblicana, dello Statuto regionale e delle leggi vigenti, ed affermando il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

Art. 12

Accesso

1. Tutti gli atti del comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono pubblici.

2. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

3. Sono esclusi dall'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento.

4. Con il regolamento verrà disciplinato il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti, come per legge.

Art. 13

Udienza

1. I cittadini singoli o associati hanno il diritto di udienza da parte degli amministratori comunali e dei responsabili degli uffici, secondo modalità, ed orari che saranno stabiliti da apposito regolamento.

2. Gli incontri devono vertere su argomenti e problemi generali della comunità e non possono riguardare materie di carattere strettamente personale.

Art. 14
Petizioni

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere alla pubblica amministrazione istanze per richiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre problematiche locali.

2. L'ufficio protocollo, se richiesto, ha l'obbligo di apporre sulla copia dell'istanza la data di ricevimento ed il relativo numero.

Art. 15
Referendum

1. Il referendum propositivo e consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa popolare o su proposta del consiglio comunale, quale consultazione inerente le scelte dell'amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita del paese ed il suo sviluppo.

2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti a:

a) elezioni, nomine, designazioni, revocche e decadenze;

b) il personale comunale e degli enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;

d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;

e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.

3. Il referendum è proposto da almeno il 15% degli elettori del comune o da un minimo di 11 consiglieri comunali in carica. Il giudizio di ammissibilità, da emettersi entro 60 giorni dalla proposta, è rimesso all'ufficio comunale per il referendum, costituito: da un magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Nicosia; dal difensore civico; dal segretario generale.

4. Le modalità per la disciplina dei referendum saranno stabilite da apposito regolamento.

Titolo III
IL DECENTRAMENTO

Art. 16
Consiglio di circoscrizione

1. In considerazione della vastità del territorio, che comprende anche la frazione di Villadoro, posta a 18 km. di distanza con circa 1.000 abitanti, il comune di Nicosia istituisce il consiglio di circoscrizione a Villadoro, senza oneri di spesa a carico del bilancio comunale.

2. Il consiglio di circoscrizione è un organismo istituzionale di partecipazione, di proposizione e di gestione di determinati servizi di base ed esercita le funzioni ad esso delegate per legge, per statuto o per regolamento,

3. Esso è composto da otto consiglieri di circoscrizione.

4. I candidati proposti dai partiti, dalle associazioni, dai sindacati, dai cittadini singoli o associati su liste sottoscritte da almeno cinquanta elettori, residenti nella fra-

zione, verranno eletti ogni qualvolta si rinnova per qualsiasi causa il consiglio comunale e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

5. Sono organi della circoscrizione: il consiglio ed il presidente.

6. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

Rappresenta la frazione, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, secondo le modalità previste dal regolamento ed esercita le funzioni ad esso delegate dal sindaco nella qualità di ufficiale di Governo.

7. Il consiglio di circoscrizione viene eletto a suffragio universale e diretto, con le stesse modalità di elezione del consiglio comunale. Il suo funzionamento, i compiti e le attribuzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

8. Sono elementi costitutivi della frazione:

a) la popolazione residente nella frazione;

b) il territorio.

9. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità a consigliere di circoscrizione sono quelle stabilite per la carica di consigliere comunale. La carica di consigliere di circoscrizione è, altresì, incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE POLITICA

Art. 17
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare, viene eletto ogni cinque anni, con attribuzione dei seggi a sistema proporzionale e con premio di maggioranza, a norma delle leggi vigenti.

2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento dello stesso sono regolati dalle leggi regionali che disciplinano la materia.

Art. 18
Poteri dei consiglieri comunali

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalle leggi. I consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del comune tutte le informazioni ritenute utili all'espletamento del loro mandato nel rispetto della vigente normativa.

2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazioni e mozioni.

4. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio stesso e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

6. Il consigliere comunale decade dalla carica e da qualunque incarico nel caso di condanna con sentenza irrevocabile per reati commessi contro la pubblica amministrazione.

7. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di con-

trollare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio, della giunta ed ogni amministratore di enti o aziende amministrare o sottoposte alla vigilanza dello stesso è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e dei componenti il proprio nucleo familiare, al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'ente della dichiarazione annuale dei redditi.

8. Il sindaco e gli assessori, sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui alla legge regionale n. 128/82, come integrata dall'art. 54 della legge regionale n. 26/93.

9. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19

Adempimenti del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla designazione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

2. Il consiglio comunale elegge nella stessa seduta un vice-presidente, con le stesse modalità di elezione del presidente. Sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice-presidente del consiglio, presiede la seduta del consiglio comunale il consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

5. Le convocazioni del consiglio comunale avvengono nel rispetto e con le modalità previste dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento.

Art. 20

Compiti del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, facendo rispettare il regolamento che disciplina le sedute consiliari, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente del consiglio.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune.

Art. 21

Autonomia del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati per legge. Con la stessa maggioranza il consiglio comunale può procedere ad eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell'ambito del consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari.

4. Il consiglio per l'espletamento del proprio mandato oltre che delle strutture esistenti nel comune, si avvale di un ufficio con personale proprio.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

Ogni gruppo consiliare deve essere formato da almeno due consiglieri, salvo il caso di lista che ottenga alle elezioni un solo seggio.

2. Ai singoli gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri di funzionalità anche in rapporto alla consistenza numerica dei gruppi. Nel caso in cui vengano erogate quote in denaro, i gruppi devono pubblicare un rendiconto delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento degli organi istituzionali.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale ed ha compiti di istruzione degli argomenti all'esame del consiglio comunale, di deliberazione del calendario, degli argomenti delle riunioni del consiglio, dell'ordine dei lavori e dei problemi di interpretazione del regolamento e di coordinamento dell'attività delle commissioni. In caso di contrasti la decisione spetta la presidente del consiglio.

Art. 23

Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e quando occorra speciali.

Istituisce, altresì, commissioni di indagine e ispezione su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con potere di relazionare al consiglio.

2. Il regolamento ne disciplina la composizione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e rispecchiarne la proporzione in base alla consistenza numerica.

4. Le commissioni, qualora lo ritengano opportuno, possono consultare i rappresentanti degli interessi diffusi.

Art. 24

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, limitatamente ai criteri di carattere generale;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni di bilancio e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici limitatamente all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3,

comma 7, della legge regionale n. 15/91, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative "alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo";

l) (abrogato);

m) stabilisce i criteri per la nomina, la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da essi dipendenti o controllati, nonché per le commissioni consultive.

Il consiglio stabilisce i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e commissioni consultive in sede di approvazione dei rispettivi regolamenti di sua competenza.

Per quanto riguarda le nomine presso l'Educatore provinciale maschile, la Casa di riposo "Barone di Falco" ed altri enti i cui regolamenti non sono di sua competenza, stabilisce i seguenti criteri:

- 1) residenza nel comune da almeno due anni;
- 2) laurea attinente alle funzioni dell'ente o curriculum che attesti competenza tecnica, gestionale, amministrativa ed esperienza nel settore da almeno due anni;
- 3) di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o per reati gravi;
- 4) età compresa tra i 30 e i 65 anni.

Art. 25

Ufficio di staff del consiglio comunale

1. Salve restando le funzioni di assistenza e di collaborazione che la legge assegna al segretario generale, è istituito un ufficio amministrativo per il funzionamento del consiglio comunale dotato di autonomia funzionale per garantire all'organo collegiale i servizi, i mezzi, le attrezzature e le risorse umane e finanziarie necessarie. L'ufficio opera nel rispetto delle direttive di indirizzo del presidente del consiglio comunale, il quale si avvale delle proposte dei consiglieri e della commissione dei capigruppo.

2. Il presidente del consiglio comunale si avvale dell'ufficio, di cui al presente articolo al fine di assicurare alla commissione dei capigruppo, alle commissioni consiliari, ed ai singoli consiglieri, un'adeguata e preventiva informa-

zione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale. Tale struttura ha il compito altresì di coadiuvare i lavori dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari e dei singoli consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni.

3. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale prevederà anche le modalità di funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.

Art. 25 bis

Revoca del presidente del consiglio comunale

1. Nei confronti del Presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nel presente Statuto una mozione motivata di revoca.

2. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio determina la cessazione dalla carica di presidente del consiglio.

4. Il consiglio comunale provvede entro i successivi 20 giorni alla elezione del nuovo presidente: a tal uopo entro 10 giorni dalla cessazione dalla carica del presidente, il vice presidente provvederà alla convocazione del consiglio comunale.

Art. 26

Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.

2. È eleggibile a sindaco qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale e che non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

3. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 27

Modalità della candidatura

1. L'aspirante alla carica di sindaco al momento della presentazione della candidatura deve, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Deve, altresì, presentare il programma amministrativo con l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

2. Il candidato a sindaco deve, inoltre, aggiungere alla suddetta documentazione apposita dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, attestante se lo stesso è stato raggiunto da informazione di garanzia per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, se è stato proposto per una misura di prevenzione, se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1423/56, se è coniugato ovvero convivente con persona condannata, con sentenza passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso, se lo stesso, il coniuge o il convivente siano parenti di primo grado o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

Art. 28

Competenze del sindaco

1. Il sindaco:

- a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti;
- b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Stato e dai regolamenti;
- c) espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. È competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- d) nomina, designa e revoca propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
- e) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali;
- f) nomina i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;
- g) può, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 26/93;
- h) sovrintende funzionalmente al servizio di polizia municipale o delega tale funzione ad un assessore (art. 3 della legge regionale n. 17/90);
- i) partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 29

La giunta comunale

- 1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori scelti in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i sessi.
- 2. Il sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
- 3. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
- 4. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.

5. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

6. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.

7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco e di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

8. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

9. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

10. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

11. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della Giunta.

12. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

13. La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 29 bis

Competenze della giunta comunale

- 1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune, opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 2. La giunta esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. In particolare:
 - a) approva atti d'indirizzo e di orientamento sull'attuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici dell'ente;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di programmazione e pianificazione esecutiva nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo di propria competenza;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e le sue modifiche;
 - e) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari ed autorizza il sindaco a

stare in giudizio come attore o convenuto, provvedendo nel contempo alla nomina del legale dell'ente;

f) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel Peg o in atti di programmazione generali;

g) approva il Peg;

h) approva il programma triennale delle assunzioni;

i) adotta atti in materia di acquisti, alienazioni, locazioni, permuta immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;

l) fissa l'indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori;

m) esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge e dallo statuto, nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo ad essa ricondotta.

Art. 29 ter

Opportunità di genere

1. Il comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come richiamato dall'art. 57, comma 1, lett. a) del medesimo decreto. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alla direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 30

Conflitti di competenza fra organi

1. Al fine di dirimere in prima istanza eventuali conflitti di competenza tra sindaco, giunta e consiglio comunale viene istituita una commissione paritetica, composta da due componenti del consiglio, due componenti della giunta municipale, due esperti nominati uno dal consiglio ed uno dalla giunta.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 31

Principi generali

L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è disciplinata da apposito regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività del comune si ispira al principio fondamentale della separazione e distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi elettivi dell'ente, da quella di gestione amministrativa, che è svolta dai dirigenti secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

3. La funzione di gestione consiste in una attività tecnico-amministrativa e contabile, principalmente a carattere vincolato, strumentale ai risultati da conseguire.

4. Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, i dirigenti suddetti esercitano le loro competenze avvalendosi dell'ufficio, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi di programmazione politico-amministrativi.

Art. 32

Organizzazione degli uffici

L'ufficio comunale si suddivide in settori.

2. Il settore costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel comune, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area di attività omogenea ovvero di più aree di attività complessivamente omogenee.

3. I settori sono ordinati in servizi ed unità operative.

4. Per ogni settore dell'ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e delle funzioni, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

5. Il regolamento dovrà, altresì, assicurare la flessibilità delle strutture e delle relative dotazioni di personale, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati, agli obiettivi che devono essere conseguiti ed alle necessità dei servizi e potrà individuare, ai fini di coordinamento e di migliore utilizzazione delle risorse, aree omogenee comprendenti più settori. Dovrà disciplinare la piena mobilità dei dipendenti tra strutture diverse per esigenze organizzative di servizio, sempre nel rispetto della qualifica e del profilo professionale posseduti.

6. Il corpo di polizia municipale è disciplinato dalla legge regionale 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

Art. 33

Il personale del comune

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, la dotazione organica e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la disciplina di accesso al rapporto di impiego sono regolati da apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai contratti di lavoro e dal presente statuto.

2. Sono riservate alla legge le cause di cessazione dall'impiego e le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali.

3. In materia di responsabilità, di sanzioni disciplinari, del relativo procedimento di destituzione d'ufficio e di riammissione in servizio si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

4. È istituita la commissione di disciplina regolamentata secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Art. 34

Il direttore generale (abrogato)

Art. 35

Il segretario generale

1. Il comune ha un segretario generale nominato dal sindaco secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo.

3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

5. Il segretario assolve alle seguenti funzioni:

— partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

— può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

6. Il segretario inoltre:

a) adotta, per esigenze di servizio, provvedimenti di mobilità del personale fra i diversi settori, sentita la conferenza dei dirigenti;

b) autorizza le missioni dei dirigenti, e dispone le sostituzioni degli stessi in caso di assenza o impedimento;

c) attesta l'esecutività delle deliberazioni e provvede a trasmetterle al personale dirigente per l'esecuzione;

d) determina per ciascun tipo di provvedimento, relativo ad atti di competenza del comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione o proposta del provvedimento finale;

e) convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, ove ricorra l'ipotesi di cui al 4° comma del presente articolo;

f) presiede la delegazione trattante del personale dipendente e partecipa alla delegazione trattante di parte pubblica del personale dirigente;

g) esercita ogni altra competenza demandatagli dall'ordinamento delle autonomie locali, da altre disposizioni legislative o regolamentari, dal presente statuto o conferitagli dal sindaco.

7. Il segretario generale, per l'assolvimento delle funzioni di competenza, ha un ufficio alle dirette dipendenze.

Art. 36

Vice segretario generale

Il sindaco nomina un vice segretario fra i dirigenti dell'ente che coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 37

I dirigenti

1. I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con indirizzo dagli organi elettivi.

3. Il sindaco può impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.

4. Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

5. I dirigenti avanzano al segretario ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare essi avanzano annualmente sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione. Partecipano, altresì, all'elaborazione del piano degli obiettivi/performance.

Art. 38

Conferenza dei dirigenti

1. È istituita la conferenza dei dirigenti, quale organo ausiliario consultivo dell'amministrazione comunale.

2. È composta dai dirigenti di ogni settore delle strutture ed ha il compito di fornire proposte sull'assetto organizzativo di interesse generale, verificare la rispondenza dell'azione amministrativa gestionale ai programmi ed agli obiettivi dell'ente, esprimere pareri su proposte di atti di competenza del consiglio aventi natura normativa o carattere generale.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario generale.

4. La conferenza dei dirigenti è convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei dirigenti.

5. L'organizzazione, il funzionamento della conferenza e l'attribuzione di ulteriori funzioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39

Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai dirigenti, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.

3. La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di esperienze professionali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.

4. Entro i limiti previsti per legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.

Titolo VI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 40
Forme di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni secondo le disposizioni legislative che disciplinano la materia, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il comune per la gestione dei servizi aventi specifiche caratteristiche di natura sociale, può ricercare la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di associazioni e cooperative senza fini di lucro.

Art. 40 bis
Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi pubblici di pertinenza comunale aventi rilevanza economica ed imprenditoriale nonché, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 14/2006, per la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, il comune può costituire aziende speciali.

2. L'azienda speciale è un ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità con l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità di gestione.

5. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti attinenti all'attività svolta dall'Azienda, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

6. Gli amministratori possono essere revocati dalla carica, con atto motivato dal sindaco che ne darà comunicazione al consiglio comunale, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

7. Gli amministratori dell'azienda decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge o dai regolamenti.

8. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire gli amministratori dell'azienda.

9. La carica di amministratore dell'azienda speciale è incompatibile con la qualità di parente ed affine del sindaco fino al quarto grado, con la carica di consigliere comunale e con quella di assessore comunale.

10. Gli amministratori dell'azienda speciale sono tenuti, su richiesta del consiglio comunale, a svolgere una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

11. Il consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere lo scioglimento dell'azienda speciale.

12. Tale deliberazione deve essere adottata con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'azienda speciale.

Art. 41
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Titolo VII
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 42
Autonomia finanziaria

1. Il comune è autonomo nella gestione dei fondi, con bilanci propri o fondi trasferiti dalla Regione e dallo Stato, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 43
Bilancio e programmazione

1. Entro i limiti di legge, il consiglio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 44
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo viene deliberato dal consiglio comunale entro i limiti di tempo previsti dalle vigenti leggi.

2. Al conto consuntivo viene allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 45

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori composto di tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 83, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

2. I componenti del collegio durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo gravi inadempienze; ai revisori dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.

4. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, nel rispetto dei regolamenti di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il collegio dei revisori esercita, inoltre, nel rispetto del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni; ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio.

Titolo VIII

COOPERATIVE E FORME ASSOCIATE

Art. 46

Convenzioni

1. Il comune può stipulare con la provincia, con altri comuni o con i loro enti strumentali apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata di determinati servizi e funzioni.

2. Le eventuali convenzioni definiscono i rapporti e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale.

Art. 47

ConSORZI

1. Il comune può istituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto l'aspetto sociale ed economico, secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91.

2. La convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio medesimo sono approvati dal consiglio comunale.

Art. 48

Riunione di comuni

1. Il comune può favorire le riunioni con comuni vicini su aspetti di pianificazione territoriale e di sviluppo socio-economico.

Titolo IX

REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 49

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza comunale la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme regionali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti sono soggetti alle forme di pubblicità previste dalla legge.

Art. 50

Modifiche ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive o la eventuale abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello stesso, purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore di tale strumento o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di rigetto dell'iniziativa.

3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

4. Lo statuto e le sue modifiche entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la massima diffusione e conoscibilità.

Art. 51

Adeguamento dello statuto comunale a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute devono essere apportati entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.

Art. 52

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente all'Assessorato regionale degli enti locali, affinché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune e sarà pubblicato nel sito internet.

STATUTO DEL COMUNE DI ROCCAVALDINA (Provincia di Messina)

Lo statuto del comune di Roccavaldina è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato con deliberazioni n. 12 del 16 aprile 2013 e n. 15 del 23 aprile 2013.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Il comune: autonomia, autogoverno e finalità

Art. 1 *Il comune*

Il comune di Roccavaldina è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercita una potestà amministrativa e tributaria.

Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla provincia regionale.

Il territorio composto dal capoluogo e dalle frazioni di Cardà e SS. Salvatore è la circoscrizione entro la quale il comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.

La modifica della denominazione di frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del comune è in via Roma n. 3 presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.

La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.

Emblemi del comune sono lo stemma e il gonfalone sotto raffigurati:



Il gonfalone deve essere sempre accompagnato dal sindaco o da un assessore e scortato dai vigili urbani del comune. È vietato l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali.

Art. 2 *L'autonomia*

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del comune.

Art. 3 *L'autogoverno*

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune attua tali finalità.

Il comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.

La partecipazione alla vita amministrativa si basa sulla conoscenza e trasparenza dell'azione e degli atti amministrativi. All'uopo, ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del comune. Il comune provvede inoltre ad attuare le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22, ai fini di pubblicità notizia e ferme restando le disposizioni a tutela della privacy.

Art. 4 *Lo statuto*

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del comune, specifica le attribuzioni degli organi e indica i principi dell'ordinamento degli uffici, dei servizi pubblici, della collaborazione fra enti e della partecipazione popolare.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo articolo 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto mediante un progetto redatto in articoli.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.

La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge e per le quali è espressamente prevista tale deroga.

Art. 5

I regolamenti

Il comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalle leggi e previste dal presente statuto;
- b) nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
- c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione, fatta salva diversa prescrizione.

I regolamenti e le loro modifiche, dopo l'esecutività, sono pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza mediante avviso pubblicato per 15 giorni successivi allo scadere della pubblicazione delle delibere di approvazione e depositati all'URP.

Art. 6

Il ruolo del comune

Il comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.

Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.

Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.

Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.

Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio omunale.

Art. 7

Le finalità e gli obiettivi

Il comune, nell'ambito delle finalità connesse alla propria missione, persegue i seguenti obiettivi:

1) *Obiettivi politico-territoriali ed economici*

Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla protezione del patrimonio naturale;
- b) alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
- c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
- d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
- e) alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
- f) alla promozione dell'agricoltura biologica;
- g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.

Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
- b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
- c) agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
- d) al recupero dei centri storici;
- e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
- f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.

2) *Obiettivi politico-sociali*

Il comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza,

ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
- b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
- c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
- b) a promuovere la solidarietà della comunità locale;
- c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
- d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
- e) a tutelare il ruolo della famiglia;
- f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
- g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
- h) a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
- i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.

3) *Obiettivi politico-culturali ed educativi*

Il comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:

- a) alla diffusione della cultura promuovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
- b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
- c) a favorire la promozione delle attività sportive;
- d) ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
- e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Organi di Governo

Art. 8

Organi rappresentativi del comune

Sono organi rappresentativi del comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del comune, l'esercizio delle competenze previste dallo statuto nell'ambito della legge.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.

Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.

Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, dalle prossime elezioni nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa e la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi negli enti, aziende, istituzioni e consulte cui partecipa il comune.

Art. 9

Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.

Gli amministratori si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 10

Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente e il consigliere anziano.

Art. 11

Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione

Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.

Attività politico-amministrativa

Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie;

b) agli atti per l'ordinamento comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'articolo 2 della legge regionale n. 23/98;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza.

e) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Attività di controllo

L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione annuale del sindaco, la relazione del revisore, l'esame dei conti consuntivi.

Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del comune.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale nel rispetto della rappresentanza della minoranza.

Art. 12

Verbali delle commissioni

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del comune indicato dal sindaco e incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

Art. 13

I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.

Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

Gli atti amministrativi formali gestiti informaticamente saranno trasmessi per e-mail ai singoli consiglieri.

Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale.

I consiglieri si possono costituire in gruppi composti da almeno 3 consiglieri. La qualifica di capo gruppo spetta al consigliere che abbia conseguito il maggior numero di voti, a meno che non vi sia una scelta diversa da parte degli stessi componenti del gruppo.

Art. 14

Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'Amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.

L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.

L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione inerenti, ed è volto ad indirizzare l'azione del sindaco, della giunta o del consiglio stesso.

Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.

Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.

Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'articolo 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90.

Art. 15

Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate, personalmente, per iscritto al protocollo del comune, che ne rilascerà ricevuta, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presà d'atto.

Le dimissioni non presentate personalmente, devono essere autenticate e presentate al protocollo da persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Il consigliere che non intervenga senza averne comunicato il motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa con-

testazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, e dopo avere accertato che il consigliere non abbia comunicato, in nessun modo, il motivo delle proprie assenze.

Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.

Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.

Art. 16

Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un Presidente e di un vice Presidente nella prima adunanza successiva alla elezione.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Il presidente, come previsto dal regolamento, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del comune.

Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata, una mozione di revoca motivata per: reiterati comportamenti che evidenzino intenti discriminatori fra consiglieri comunali ovvero fra gruppi consiliari; ripetuta violazione del regolamento per la disciplina delle sedute consiliari o delle norme che definiscono la correttezza dell'azione presidenziale; reiterati comportamenti che compromettono la funzionalità dei lavori consiliari; travalicamento dei compiti presidenziali, utilizzo del proprio ruolo in netta incompatibilità con l'esercizio del ruolo di garante e di terzietà della funzione di presidente.

La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e notifica all'interessato.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente. La seduta in cui si discute della mozione è presieduta dal vice presidente.

Con la stessa procedura e per gli stessi motivi il consiglio può procedere alla revoca del vice presidente.

Art. 17

Il consigliere anziano

È consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

Art. 18

Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie o urgenti; le riunioni hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 2/5 dei consiglieri comunali.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.

La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 19

La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:

— per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 3 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;

— per le riunioni urgenti, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni urgenti. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.

Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 20

L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

È data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge

e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.

Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio informatico e pubblicizzato come previsto dal regolamento.

Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del comune almeno tre giorni prima delle sedute non urgenti o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.

Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il Presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione

Art. 21

Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.

Art. 22

Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio se adottato e dalla legge.

Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta di un'ora. Se alla ripresa dei lavori non si raggiunge ancora il numero legale la seduta sarà rinviata ad una seconda convocazione nel giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 23
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.

Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso.

Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente articolo 9. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.

Art. 24
Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.

Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle per cui, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 25
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.

Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.

Il processo verbale contiene il testo delle proposte approvate e riporta in forma riassuntiva gli interventi dei

consiglieri che prendono parte al dibattito e le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.

Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali delle deliberazioni che approvano le proposte, le mozioni, gli ordini del giorno ed ogni decisione del consiglio comunale sono sottoscritti dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario dell'adunanza.

Art. 26
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate sull'albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno di pubblicazione, salvo specifiche disposizioni di legge.

Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.

Ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, saranno pubblicati, ai fini di pubblicità notizia, sul sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali.

Art. 27
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

È nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla prefettura ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali.

La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da massimo 4 assessori nominati dal sindaco.

L'effettivo numero degli assessori è indicato dal sindaco al momento della sua elezione. Lo stesso sindaco può variarlo, con decorrenza dal primo gennaio, motivando nella relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione la correlazione con l'attività amministrativa annuale.

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 28
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del

giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

È presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco, ne assume la presidenza l'assessore anziano per età presente.

Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del comune, il presidente del consiglio comunale e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.

Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 9.

Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.

Art. 29

Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicazione delle norme prima citate.

Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:

- predispone gli schemi di regolamento;
- elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.

Nell'attività di iniziativa e di raccordo:

- elabora e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune e ai dirigenti;
- indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o atti-

vità, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari.

Nell'attività di amministrazione:

- adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio e del sindaco o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
- adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
- affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
- approva i progetti definitivi di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
- procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.

Art. 30

Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.

Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.

Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.

Le deleghe conferite agli assessori, ogni loro modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.

Art. 31

Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi.

Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 32

Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.

È assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.

Art. 33

Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepite dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.

Per l'elezione, revoca, rimozione, sospensione, decadenza, dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.

Per la presentazione ed approvazione in una mozione di sfiducia si applicano le norme vigenti in Sicilia. La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.

Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revocazioni attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i

sessi, la necessaria competenza, come specificato anche nel presente statuto.

È ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.

Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica, a cui deve partecipare il sindaco, le proprie valutazioni.

Art. 34

Competenze di amministrazione del sindaco

Il sindaco, organo esecutivo:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;
- c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) nomina il segretario comunale e può attribuirgli funzioni;
- e) impartisce direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza previste dalla legge;
- f) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
- g) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) definisce e, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze, stipula accordi di programma;
- i) formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- l) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
- m) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
- n) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
- o) richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
- p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- q) rappresenta in giudizio il comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;
- r) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale,

gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

Art. 35

Competenze di vigilanza del sindaco

Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.

Art. 36

Competenze di organizzazione del sindaco

Il sindaco:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;

b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, le figure apicali ed il personale alle strutture organizzative;

c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;

d) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 165/01.

Art. 37

Competenze del sindaco quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di protezione civile;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.

Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).

Art. 38

Designazioni, incarichi e nomine

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire ad esperti estranei all'amministrazione incarichi, al di fuori di quelli disciplinati dall'art. 51 della legge n. 142/90, nei limiti di legge e a tempo determinato e che non costituiscono rapporto di pubblico impiego.

Gli esperti nominati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.

Competono al sindaco tutte le designazioni, nomine e incarichi previsti e disciplinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti ed attribuiti allo stesso, che dovrà esercitarli nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal presente statuto.

Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge né i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Titolo III

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Organizzazione, personale, procedimento

Art. 39

Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:

- distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;

- suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;

- coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;

- flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;

- flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;

- responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

- valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;

- soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;

- attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;

- attivazione di sistemi incentivanti la produttività collettiva ed individuale;

- riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;

- rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 40

Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.

Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.

La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.

Art. 41

Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.

La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. È esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.

Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario comunale.

La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.

Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.

La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.

I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.

Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

Art. 42

Principi e criteri per trasparenza e valutazione

Tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150/09 e di quelli del testo unico n. 267/2000, la giunta adotterà regolamenti per la misurazione, integrità, trasparenza e valutazione della performance nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) trasparenza dell'azione amministrativa ed informazione all'utenza ed ai cittadini;

b) assunzione dei sistemi incentivanti la produttività collettiva ed individuale quale strumento di sviluppo delle capacità e delle vocazioni del personale dipendente nell'ambito di un sistema di premialità;

c) introduzione di sistemi di controllo della regolarità e dell'integrità della azione amministrativa;

d) applicazione dei principi di imparzialità, correttezza, adeguatezza, pari opportunità ed equità, anche nelle procedure disciplinari;

e) applicazione del regime di premialità secondo criteri di selettività e differenziazione del personale dipendente e dei dirigenti;

f) impostazione graduale del sistema di controllo e di valutazione dei risultati.

Art. 43

Pubblicazione ed esecutività

L'amministrazione comunale, fermo restando quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, ha l'obbligo di rendere noti, per estratto, nel proprio sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta, dal consiglio e le determinazioni sindacali e dei responsabili di area, ai fini di pubblicità notizia.

Art. 44

Il segretario del comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune.

Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.

Il segretario, per le funzioni assegnate dal sindaco:

— collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale;

— nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;

— assicura agli organi di governo del comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione.

Art. 45

Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal CCNL stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P) il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:

• funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione

delle funzioni previste dall'articolo 51 della legge n. 142/90 e della gestione del PEG;

• attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;

• attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.

In forza dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.

L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.

L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.

Art. 46

Funzioni dirigenziali

Il sindaco, in forza dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce alle posizioni organizzative la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.

Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.

L'incarico può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.

Alla funzione dirigenziale competono in particolare:

• le funzioni di cui all'articolo 51 della legge n. 142/90;

• proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;

• coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;

• coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;

• verificare e valutare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;

• individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura,

assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;

- verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il sindaco può attribuirgli anche:

- la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;

- la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;

- la gestione delle relazioni con le OO.SS., nell'ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa.

L'incaricato è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa.

Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.

Art. 47

Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

- valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione delle performance del personale);

- monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:

- siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;

- le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;

- siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;

- la raccolta dei dati informativo-statistici sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;

- le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

Art. 48

Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla

legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Con apposite norme regolamentari il consiglio comunale individua e determina, per ciascun tipo di procedimento, i tempi di conclusione, l'iter procedimentale, il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale ed i sistemi e i processi di partecipazione, trasparenza e pubblicità, delegando alla giunta la definizione e rimodulazione degli aspetti organizzativi, le unità organizzative il responsabile del procedimento.

Il comune darà idonea pubblicità alle predette disposizioni, al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.

Art. 49

Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Al diretto interessato deve essere dato preavviso dell'esito negativo dell'istruttoria del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.

Art. 50

Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso. I tempi di conclusione di ogni procedimento saranno predefiniti dal consiglio comunale nel regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma

anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.

Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.

La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.

Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 51

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Gestione - Forme associative - Tariffe

Art. 52

Servizi pubblici locali

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di seguito riportati.

La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica segue la disciplina dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e delle discipline di settore, ferme restando le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, nell'ambito delle rispettive competenze e ferme restando le specifiche disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti, come previsto dall'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.

In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Art. 53

Ricavi dai servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.

La giunta, salvo le riserve di legge, delibera, prima della predisposizione del bilancio, oltre che le tasse, i corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario.

All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

In sede di predisposizione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.

Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del comune.

Art. 54

Gestione in economia

Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collabora-

zione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

Art. 55

Azienda speciale

Il comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una azienda speciale a cui si applicano le norme degli articoli 114 e 115 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche.

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/90, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 56

Istituzione

Il comune, allo scopo della gestione esclusiva di singoli servizi per ciascun settore, può costituire istituzioni, come organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Con lo statuto il consiglio comunale individua i servizi e:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
- f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
- g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.

Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore scelto fra i funzionari del comune. La nomina e la revoca degli organi spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco scelti, sulla scorta del

curriculum, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, nel rispetto dei limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.

Lo statuto dell'istituzione disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.

Art. 57

Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.

La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di procedure aperte, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 58

Società di capitale

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano elevati investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il comune può, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, costituire o partecipare:

a) a società a capitale interamente pubblico, in cui gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

Il consiglio comunale per la costituzione di società a capitale pubblico approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società di capitale ma con una accertata solida

situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del comune.

I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Il comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 267/2000, partecipare o costituire società di trasformazione urbana scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

In ogni caso la costituzione, la gestione, la trasformazione e lo scioglimento di società di capitale dovranno rispettare le norme vigenti del titolo V del decreto legislativo n. 267/2000 e le altre norme nazionali e regionali vigenti.

Art. 59

Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposita convenzione, deliberata dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.

La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.

Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e/o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito con legge Regione Sicilia n. 48/91.

I consigli comunali di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Se la costituzione del consorzio di servizi è disposta dall'Assessore regionale per le autonomie locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio, il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte del predetto Assessore.

Art. 60

Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.

Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatici sono approvati dalla giunta comunale. Quando assumono valenza programmatica o modifica agli strumenti urbanistici, la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturiti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Programmazione finanziaria e gestione del bilancio

Art. 61

Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale. Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

Appositi regolamenti disciplineranno l'imposizione fiscale e i rapporti con i contribuenti. Altri regolamenti specificheranno l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.

Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 62

La programmazione finanziaria

Il comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.

La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.

Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.

Art. 63

La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni regionali in materia; il piano economico-finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.

Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale o assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

Art. 64

Il patrimonio comunale

Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale.

I beni comunali si distinguono in mobili ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) beni soggetti al regime del demanio;
- b) beni patrimoniali indisponibili;
- c) beni patrimoniali disponibili.

Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.

Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si

applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 65

La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.

L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 66

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione che dovrà regolare il servizio.

Il comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per il controllo di tali gestioni.

Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti. Per la riscossione di piccole somme il regolamento di contabilità disciplinerà l'affidamento all'economista.

Art. 67

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.

Art. 68

Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un solo revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali.

Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referito; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.

Art. 69

Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministra-

tiva e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.

È controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.

Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.

Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.

Art. 70

Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il comune provvede mediante contratti.

Il comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, di quella nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà: assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente e alle relative procedure contrattuali; prevedere i casi di ricorso alla procedura negoziata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione; assicurare la congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento a contrattare, nel quale vanno indicati, anche per relazione:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.

La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.

I verbali di aggiudicazione sono pubblicati e diventano definitivi ed esecutivi come previsto dalle norme vigenti nella Regione siciliana.

Alla stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.

Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Consultazione, partecipazione, accesso

Art. 71

Partecipazione popolare

Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.

Art. 72

Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.

L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.

Art. 73

Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto con le seguenti finalità:

- a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
- b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.

Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni. Nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il

sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.

Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del comune sulla questione sollevata.

Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.

Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

Art. 74

Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte formali ed articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
- b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
- c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.

Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.

Art. 75

Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e successive modifiche, dalla legge regionale n. 10/91 e successive modifiche dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o

divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

Le aziende e gli enti dipendenti dal comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.

Art. 76

Associazionismo e partecipazione

Il comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

A tal fine il comune, come previsto dall'apposito regolamento:

- 1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
- 2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- 3) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlate a quelle del comune.

Nell'ambito delle predette finalità il comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e

categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'istanza può essere presentata da associazioni costituite da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.

Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.

Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

Art. 77

Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali.

Il comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.

Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.

L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.

I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.

Articolo 78

Referendum

Il referendum è l'istituto con cui tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi

ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del comune relative a proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.

La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.

Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 20; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.

La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.

Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.

Art. 79

Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:

— consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;

— propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimento di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria; abrogativo con oggetto l'eliminazione di un provvedimento vigente.

Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.

L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito o adottare i relativi provvedimenti.

Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.

Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, deliberano sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

Art. 80

Consulta dei cittadini migranti

È istituita la consulta dei cittadini migranti, stranieri provenienti dai Paesi extra Unione europea, residenti nel nostro comune, per favorire la partecipazione alla vita pubblica. Il relativo funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 81

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Art. 82

Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.

Art. 83

Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in

vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.

Art. 84

Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è

consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta ed, inoltre, pubblicato nel sito internet del comune.

Art. 85

Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

(2013.21.1229)014

STATUTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto della Provincia regionale di Enna è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994.

Successivamente sono state pubblicate alcune modifiche ed integrazioni.

Con deliberazione del consiglio provinciale n. 29 del 4 marzo 2013, sono state approvate le seguenti modifiche e integrazioni:

«Art. 35

Nomina della giunta della provincia regionale - giuramento

— nel comma 1 le parole “da un numero di assessori uguale a quello massimo previsto dalla legge regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “da un numero di assessori non superiore al 20 per cento dei componenti del consiglio provinciale”;

— alla fine del comma 1, sono aggiunti i seguenti punti:

1bis. In seno alla giunta provinciale sono rappresentati entrambi i generi.

1ter. Il numero di consiglieri provinciali che può far parte della Giunta non può in alcun caso essere superiore alla metà dei suoi componenti.

Art. 36

Incompatibilità alla nomina di assessore provinciale

— il comma 2 è cassato;

— il comma 4 è come appresso sostituito:

4. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, ascendenti e discendenti, parenti ed affini fino al secondo grado del Presidente, o di altro componente della stessa Giunta o dei consiglieri provinciali».

(2013.20.1171)074

STATUTO DEL COMUNE DI CALATAFIMI-SEGESTA (Provincia di Trapani)

Modifiche

Lo statuto del comune di Calatafimi Segesta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 9 settembre 2005. Con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 15 marzo 2013 sono state apportate le seguenti modifiche:

Il comma 4 dell'articolo 20 viene modificato come segue:

“Il presidente del consiglio, per gravi e comprovati motivi legati all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno otto consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non

oltre il ventesimo giorno dalla sua presentazione. La stessa deve essere votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Essa determina la cessazione dalla carica di presidente”.

Si trascrive l'articolo 33 come modificato:

“La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Essa è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

È nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura - U.T.G. ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

La giunta non può essere composta da consiglieri nella misura superiore alla metà dei propri componenti.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti i parenti e gli affini fino al 2° grado del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”.

Si trascrive il nuovo comma 7 dell'articolo 39:

“Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro quinti dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco che non può essere proposta prima del termine di ventiquattro

mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune”.

Viene introdotto l'articolo 59 bis:

“Il comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o tramite affidamento diretto a:

- Istituzione;
- Aziende speciali anche consortili;
- Società a capitale interamente pubblico.

Il fine della istituzione è limitato alla esclusiva gestione di singoli servizi sociali per ciascun settore”.

Dopo il comma 4 dell'articolo 84 si aggiunge il seguente comma:

“È istituita la consulta dei cittadini migranti formata da cittadini provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione europea”.

Sono stati abrogati i seguenti articoli:

- 49 - Le funzioni di direttore generale;
- 87 - Il difensore civico;
- 88 - Nomina del difensore civico;
- 89 - Incompatibilità e decadenza;
- 90 - Funzione del difensore civico.

(2013.21.1258)014

STATUTO DEL COMUNE DI LENTINI (Provincia di Siracusa)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Lentini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 66 del 15 ottobre 2012, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 7

Funzioni proprie

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il comune nell'esercizio delle proprie funzioni persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica, si ispira ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; coordina la propria attività con lo Stato, con la Regione,

con la Provincia e gli altri comuni al fine di realizzare un organico e coerente sistema delle autonomie.

3. Il comune in particolare opera per:

a) salvaguardare e consolidare i valori di libertà, eguaglianza, giustizia, solidarietà, democrazia e antifascismo, che costituiscono patrimonio fondamentale della città di Lentini;

b) promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;

c) promuovere la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;

d) superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce della popolazione più svantaggiate;

e) assicurare, in collaborazione con gli altri organi dello Stato, la sicurezza dei cittadini e un forte impegno delle istituzioni democratiche nella lotta alla criminalità organizzata e mafiosa, istituendo comitati con funzioni di

osservatorio del fenomeno malavitoso e intervenendo, anche processualmente, mediante costituzione di parte civile, in occasione di fatti criminosi che abbiano rilevanza per la vita della comunità;

f) tutelare e valorizzare l'ambiente, inteso come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale; ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle generazioni attuali e delle generazioni future;

g) promuovere e incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali;

h) favorire il diritto dei cittadini al lavoro, sia dipendente sia autonomo, come espressione della dignità della persona umana, valorizzando la professionalità di ciascuno;

i) assicurare, anche mediante l'istituzione di una commissione comunale per le pari opportunità, l'attuazione dei principi di pari dignità delle donne e degli uomini, valorizzando la differenza di genere e rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della piena parità nella vita sociale, culturale, economica e politica;

l) favorire un'organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi e assicurando il diritto di tutti alla fruizione della città, ponendo particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche in armonia con la legge n. 104/92;

m) sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute in collaborazione con la A.S.P., con i privati, con la cooperazione e le associazioni di volontariato;

n) realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia, le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente;

o) favorire libere forme di aggregazione sociale, sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e ambientalistico, riconoscendo e valorizzando la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata;

p) valorizzare, incrementare, tutelare, rendere fruibile e godibile il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della città;

q) consolidare il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri comuni nonché analoghe istituzioni di altri Stati;

r) garantire e tutelare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana e dei portatori di handicap;

s) sviluppare e promuovere l'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società multietnica e multirazziale;

t) promuovere, anche d'intesa con gli altri organi dello Stato, tutte le iniziative che servono a superare l'evazione dell'obbligo scolastico, a rimuovere le condizioni

che portano a situazioni di emarginazione, specie minore, e all'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani;

u) far partecipare i bambini e gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come propri cittadini a pieno titolo, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza;

v) promuovere, anche d'intesa con gli enti competenti, la soluzione del problema della casa;

z) assicurare, di concerto con le competenti strutture provinciali, regionali e statali, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il servizio comunale di protezione civile;

x) attuare e favorire forme di collegamento con i lavoratori emigrati.

All'esercizio di tali funzioni sono destinati i mezzi finanziari e patrimoniali propri del comune.

Art. 8

Finalità programmatiche

1. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

2. Il comune, nell'esercizio delle sue funzioni, coordina la propria azione politico-amministrativa a quella dei vari livelli di governo presenti sul territorio nelle materie di interesse comune, al fine di armonizzare, nel rispetto delle singole autonomie, l'intervento della pubblica amministrazione.

3. Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con le cooperative aventi i requisiti della mutualità e con gli enti rappresentativi degli interessi locali in modo che sia garantito l'esercizio dei propri diritti.

4. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e tutela il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione in particolare rimuovendo ogni ostacolo al relativo esercizio quale presupposto per un'effettiva partecipazione.

5. Il comune adotta programmi, azioni positive ed ogni altra iniziativa tesa a garantire il pieno rispetto dei principi di pari opportunità e il riequilibrio della rappresentanza tra uomini e donne nelle cariche elettive, garantendo la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni ad esso collegate.

Art. 13

Revoca presidente del consiglio e vice presidente

1. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni o in caso di approvazione di una mozione motivata di revoca votata da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Nell'ipotesi di approvazione della mozione di revoca, nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro

e non oltre giorni dieci, il consiglio procederà all'elezione del nuovo presidente.

4. La procedura di cui al presente articolo vale anche per il vice presidente.

Art. 14

Potestà regolamentare

1. Il comune, nel rispetto della legge e dei principi dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti vengono adottati dal consiglio comunale, votati articolo per articolo e nel loro complesso, salvo che la commissione consiliare competente, non abbia esaminato il testo in sede redigente e non siano stati presentati emendamenti, in tal caso il presidente del consiglio ha facoltà di far votare il testo nel suo complesso.

3. I regolamenti, nel loro complesso, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per i regolamenti per i quali la legge richiede una maggioranza qualificata e qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro il termine di trenta giorni e il regolamento è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Dopo l'approvazione i regolamenti vengono pubblicati per 15 giorni.

Art. 19

Avvisi e ordine del giorno

1. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da notificarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata dei consiglieri o al domicilio eletto nel comune o a richiesta alla dimora del consigliere e da pubblicarsi all'albo pretorio on line del comune.

3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.

4. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.

5. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale e/o del responsabile dell'albo on line.

6. Il presidente, quando il consiglio comunale è chiamato a trattare problematiche generali di rilevante interesse per la città, può prevedere la partecipazione, con diritto di parola, a titolo meramente consultivo e senza diritto di voto, di rappresentanti degli interessi diffusi e/o di singoli cittadini.

Art. 20

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio delibera il regolamento per il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.

2. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga tale maggioranza, trova applicazione l'art. 14 comma 3 dello statuto.

Art. 21

Maggioranza per le deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione per un'ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

3. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale e per alzata e seduta: sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, gli astenuti si computano tra i presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale; in caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si ha per non approvata.

Art. 22

Pubblicità e ordine delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

2. Il presidente, durante le riunioni del consiglio, provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. Il presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

4. Il presidente nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

5. I provvedimenti indicati nei commi 3 e 4, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art. 23

Partecipazione del segretario e verbali

1. Alle adunanze del consiglio comunale partecipa il segretario generale del comune, il quale redige i verbali delle deliberazioni. Nel caso in cui il segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da chi ne ha le funzioni vicarie.

2. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti e i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

3. Ciascun componente del consiglio ha diritto che in verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune rettificazioni.

4. I verbali sono letti nella successiva adunanza del consiglio e da questo approvati.

5. I verbali sono firmati dal presidente del consiglio stesso, dal componente anziano e dal segretario.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I gruppi esprimono un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo statuto. Il regolamento disciplina le riunioni della conferenza dei capigruppo.

3. I consiglieri, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità fissate dal regolamento.

4. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

5. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta trasmesso anche telematicamente al domicilio dei consiglieri è depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 26

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti e speciali da costituire in modo da rispecchiare la proporzionalità fra i gruppi consiliari.

2. Il regolamento disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Il regolamento prevede altresì i casi in cui il parere delle commissioni è obbligatorio.

4. Il consiglio può altresì prevedere, relativamente alle materie di attribuzione comunale, la costituzione di commissioni di studio, con la possibilità di nominare anche - secondo le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - funzionari comunali ed esperti esterni la cui competenza nelle materie da trattare sia nota.

5. Il regolamento disciplina le ipotesi di istituzione delle Commissioni di inchiesta.

Art. 27

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto:

a) di iniziativa su ogni questione di rilevanza amministrativa;

b) di formulare interrogazioni, chiedendo risposta scritta od orale in consiglio, interpellanze e mozioni e ordini del giorno.

3. I gettoni di presenza dei consiglieri sono fissati dalla legge e, in caso di modifica, devono essere determinati annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione dallo stesso consiglio che prende atto della sussistenza dei parametri di variabilità previsti dalla legge.

Art. 31

Nomina e composizione della giunta

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco secondo le modalità previste dalla legge ed è composta dallo stesso che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, ai quali può delegare, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

2. Il sindaco garantirà la rappresentanza di entrambi i generi nella composizione della giunta.

Il mancato rispetto della norma è causa d'invalidità dell'atto di nomina dei componenti.

Art. 32

Vice sindaco

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. Qualora sia assente o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.

Art. 33

Revoca, dimissioni e decadenza degli assessori. Cessazione della giunta

1. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta secondo le modalità previste dalla legge.

2. Successivamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco, entro trenta giorni, provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

3. Gli atti di nomina degli assessori, adottati dal sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, e all'Assessorato regionale degli enti locali nonché ai soggetti indicati dalla legge.

4. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

5. Fino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili del sindaco e della giunta.

6. Gli assessori possono partecipare alle riunioni del consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 35

Competenze della giunta

1. La giunta è organo di collaborazione del sindaco; svolge attività propositiva, di iniziativa e di amministrazione; è responsabile di fronte al sindaco ed esercita le proprie attribuzioni collegialmente, salvo quelle delegate ai singoli componenti.

2. Sono di competenza della giunta tutti gli atti di amministrazione espressamente attribuiti per legge e per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle di cui al presente statuto, che non siano di competenza del consiglio.

Art. 37

Il sindaco

1. Il sindaco rappresenta la comunità locale, sovrintende all'attività dei servizi e degli uffici, ed è il legale rappresentante del comune.

2. Il sindaco:

a) convoca e presiede la giunta e garantisce l'esercizio effettivo delle sue funzioni;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) può concedere agli assessori apposite deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei;

d) in caso di assenza o impedimento le funzioni del sindaco sono esercitate dal vice sindaco e in mancanza dall'assessore anziano.

3. Il sindaco inoltre:

a) ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;

b) rappresenta il comune in giudizio e nomina con decreto il difensore;

c) sovrintende all'esecuzione degli atti;

d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;

e) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

g) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi al consiglio, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h) indice il referendum consultivo e l'istruttoria pubblica;

i) risponde personalmente o tramite gli assessori alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali;

4. Il sindaco esercita altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Dal momento dell'entrata in carica, il sindaco presenta annualmente alla segreteria comunale, che provvede a renderlo pubblico, il suo stato patrimoniale e finanziario e quello dei componenti il suo nucleo familiare, se vi consentono.

Art. 38

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco ha competenza generale residuale per tutte le materie che le leggi e lo statuto non attribuiscono espressamente alla competenza del consiglio, della giunta, del segretario, dei funzionari o di altri organi.

2. Nomina i responsabili apicali dell'ente, attribuendo loro le funzioni ex art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dallo statuto e dai regolamenti afferenti del comune.

3. Nomina e può motivatamente revocare, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.

4. Nomina, e può motivatamente revocare, il presidente e i consiglieri di aziende, enti, istituzioni operanti nell'ambito del comune e da esso dipendenti o controllati.

5. È vietato al sindaco nominare quali rappresentanti del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge e i parenti e gli affini entro il secondo grado.

6. Il sindaco conferisce, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi di diritto privato, a tempo determinato, e comunque non oltre il suo mandato, ad esperti estranei all'amministrazione dotati di laurea e di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

7. Il sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

8. Ogni anno il sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.

9. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 39

Criteri per le scelte e le nomine attribuite al sindaco

1. Le scelte e le nomine attribuite dalla legge e dallo statuto al sindaco devono rispondere a obiettivi criteri di professionalità e compatibilità con l'attività richiesta e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Successivamente alla scelta e alla nomina, ferma restando la sua competenza esclusiva in materia, il sindaco è tenuto ad illustrare al consiglio comunale i criteri utilizzati per la scelta.

3. Le nomine in questione vanno effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione del sindaco o dal verificarsi della vacanza.

Art. 40

Provvedimenti del sindaco

1. Nelle materie attribuite alla sua competenza, il sindaco, assistito dal segretario comunale, adotta provvedimenti nella forma tipica del decreto.

2. Su tali provvedimenti, al pari della proposta di deliberazione sottoposta agli organi collegiali, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

Allorché i decreti del sindaco comportano impegno di spesa deve essere indicata la copertura finanziaria.

3. I pareri sono inseriti nell'atto che - a cura del segretario comunale - dovrà essere pubblicato all'albo pretorio.

4. I provvedimenti del sindaco vengono inseriti, per la raccolta, in apposito registro e cronologicamente numerati. Il registro è pubblico e ad esso possono accedere, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, i consiglieri e i cittadini che intendono consultarlo o avere copia dei decreti.

Art. 41

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. In tale veste, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, il prefetto.

3. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate anche dai soggetti ai quali spetta, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione del sindaco.

4. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo la formula di legge.

Art. 56

Principi organizzativi

1. La struttura organizzativa del comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione.

2. Il comune riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorisce il miglioramento delle condizioni per la sua prestazione e lo sviluppo culturale e professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa dei lavoratori all'elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.

3. Per rendere effettivo il principio delle pari opportunità all'interno del proprio ente, il comune di Lentini applica le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento funzione pubblica - e ne adotta gli atti necessari.

4. Il comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo.

5. Il comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale degli apicali. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.

6. Il comune adegua il regolamento previsto dall'art. 58 agli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.

7. Il comune promuove la convocazione della conferenza degli apicali, nonché della conferenza del personale, per formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.

8. Con apposito motivato atto deliberativo, la G.M. può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio od autorizzarli a prestare la propria attività professionale per altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.

Nell'uno e nell'altro caso vanno escluse situazioni di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 57

Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in forme organizzative, di diversa entità e complessità, in funzione dei compiti assegnati.

2. L'organizzazione del comune di Lentini sarà articolata in settori, servizi e uffici, che potranno essere aggre-

gati in aree funzionali ove oggettive esigenze organizzative lo richiedano, secondo le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi. La struttura di massima dimensione dell'ente, pertanto, può essere variata a seconda del raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

3. La dotazione organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e ai programmi dell'ente.

4. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

5. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione comunale o che emergono a seguito di verifiche su carichi di lavoro, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione sono suscettibili di adeguamenti e di redistribuzione nell'ambito comunque dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili presenti all'interno della pianta organica del personale.

6. Ad ogni unità organizzativa, dalla più semplice alla più complessa, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e/o del raggiungimento dell'obiettivo alla stessa assegnato.

7. La variazione nell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, di norma, all'inizio di ogni anno e in relazione alle qualifiche e ai profili professionali presenti nell'ente, dalla giunta comunale, tenendo conto dei programmi e dei compiti che la stessa si è data e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza dei funzionari responsabili di cui al successivo articolo 60 sentite le OO.SS. aziendali.

Art. 61

Il segretario

1. Il comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dal Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali iscritto all'albo nazionale.

2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili di direzione, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi eletti.

4. Risolve i conflitti di competenza tra gli apicali.

5. Rivolge indirizzi e solleciti agli apicali e nel caso di inottemperanza riferisce, anche verbalmente, al sindaco per opportuni interventi;

6. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni solle-

vate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente di sua fiducia;

7. Il segretario comunale è responsabile:

a) dell'attività gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale;

b) del coordinamento delle proposte oggetto di deliberazione da parte degli organi elettivi;

c) degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e, pertanto, vigila costantemente sulla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;

8. Convoca e presiede la conferenza di organizzazione.

9. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi e dalla legge, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti in cui l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sui procedimenti amministrativi;

c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

d) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune;

e) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;

f) propone l'organizzazione di seminari di studio e di aggiornamento del personale su temi specifici e su progetti ed obiettivi predeterminati, avvalendosi eventualmente di professionisti esterni esperti nella materia.

10. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 62

Il vice segretario

1. Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

2. Il vice segretario collabora con il segretario e partecipa alle sedute del consiglio comunale se richiesto.

3. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

4. Per il solo periodo di sostituzione spettano al vice segretario comunale la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.

Art. 63

Responsabilità degli apicali

1. Gli apicali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione degli apicali sono disciplinati dal regolamento.

3. Il sindaco contesta in contraddittorio all'apicale l'eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 65

Incarichi di direzione di settore

1. Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti dal sindaco ai dipendenti in possesso delle qualifiche apicali, la durata dello stesso è fissata nel regolamento di organizzazione. L'incarico può essere rinnovato previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi interessati.

2. L'incarico di direzione può essere revocato quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

3. Fermo il dovere di adeguata motivazione, il regolamento stabilisce le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione.

Art. 66

Provvedimenti degli organi individuali non elettivi

1. I provvedimenti degli organi individuali non elettivi - segretario generale, vice segretario generale, apicali, responsabili dei servizi - hanno la forma della determina.

2. Le determine sono raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il segretario generale o il dirigente da lui incaricato.

3. Le determine, contemporaneamente all'inserimento nel registro di cui al comma precedente, sono pubblicate come stabilito dalla legge.

4. La determina dispiega la sua efficacia dal momento dell'apposizione del visto di copertura finanziaria.

Art. 70

Consulte

1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e per valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini su interessi diffusi, sono istituite le consulte per temi, e quella per i cittadini migranti. Nel regolamento verranno fissate le modalità di funzionamento e le modalità di composizione delle consulte.

2. Scopo primario delle consulte è di promuovere la partecipazione ai procedimenti sin dalla fase istruttoria e di concorrere alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

Eliminazione artt. dal n. 87 al n. 91 del vigente statuto approvato con delibera consiliare n. 77/1994 relativi alla figura del difensore civico

di seguito si riportano i rimanenti articoli con la nuova numerazione:

Art. 87

Finanza locale

1. Il comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo

scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

Art. 88

Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'approvazione.

3. Le aziende speciali e le istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

Art. 89

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile generale del comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 90

Gestione del bilancio

1. La giunta provvede all'assegnazione del P.E.G. agli apicali e vigila sullo stato di attuazione dei progetti o programmi previsti e sui risultati della gestione.

Art. 91

Controllo economico interno

1. Il regolamento di contabilità prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalità, le tecniche e i tempi di effettuazione del controllo stesso individuando centri di costo, di ricavo, di responsabilità e di singole aree di attività, nonché i servizi per i quali deve essere adottata la contabilità analitica ed economica.

Art. 92

Contributi, sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata da un regolamento comunale formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

Art. 93

Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è presentato e deliberato nei termini previsti dalla legge.

3. Il consiglio, valutata la relazione della giunta nonché la relazione dei revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una

migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della giunta e degli uffici.

Art. 94

Contratti

1. Il comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti. Le procedure, le forme e i tipi di contrattazione sono previsti dalla legge e dal regolamento.

2. L'attività contrattuale del comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo e ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il comune promuove iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri enti e soggetti pubblici.

Art. 95

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio dei revisori collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del consiglio comunale, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

2. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del comune.

3. Il collegio dei revisori è eletto nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

4. Il regolamento comunale di contabilità specifica:

- le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, nonché le ipotesi di inadempienza che danno titolo alla revoca;

- il contenuto e le modalità di esercizio delle funzioni nonché le norme di funzionamento del collegio;

- le regole che assicurino l'effettivo accesso agli atti e documenti comunali.

5. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la partecipazione dei revisori alle sedute del consiglio comunale.

Art. 96

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il regolamento di contabilità, quello di disciplina dei contratti e quello per il funzionamento del consiglio comunale, saranno adeguati, se necessario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Il consiglio delibera i regolamenti previsti dallo statuto nel termine di mesi 12 dall'approvazione dello stesso.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello statuto.

Art. 97

Deposito di istanze, petizioni e proposte

1. Fino ad approvazione del regolamento, le istanze, le petizioni e le proposte previste agli artt. 72 e 73, sono presentate alla segreteria generale.

Art. 98

Rinvio - Entrata in vigore dello statuto

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle leggi regionali e statali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigenti in Sicilia e alle norme di legge applicabili nella Regione siciliana.

2. Lo statuto è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio on line dell'ente e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

3. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line dell'ente.

5. Il segretario comunale, con dichiarazione in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

6. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

(2013.22.1322)014

STATUTO DEL COMUNE DI PATTI (Provincia di Messina)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Patti è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 25 settembre 1993.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 14 febbraio 2013, lo statuto è stato modificato come segue:

Art. 17

La giunta municipale

Il comma 1 viene modificato come segue: la durata della giunta è fissata in anni cinque.

Il comma 2 viene così modificato: la giunta si compone di numero quattro assessori.

Nel nominare i componenti della giunta comunale, il sindaco assicura una presenza di generi motivando le scelte

operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

* * *

Lo statuto è stato integrato con l'aggiunta del seguente articolo:

Art. 47/bis

Pari opportunità

Il consiglio comunale deve dotarsi della Commissione di pari opportunità nominata dal consiglio comunale, la stessa viene istituita per garantire nell'ambito territoriale l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra i generi ed è disciplinata da apposito regolamento comunale.

(2013.22.1320)014

